



REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESAME E LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

(approvato nella seduta del 12/4/2017)

Premesso che:

La **psicologia** è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano.

Lo **psicologo** è il professionista che interviene all'interno dei contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l'utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica.

Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.

La **competenza dello psicologo** ad intervenire è pertanto una competenza specifica, ma trasversale, che consente di connettere la prassi professionale alla domanda della committenza.

Il Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell'Ordine degli Psicologi ha interesse a promuovere la professione di psicologo in tutti contesti pubblici e privati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e di tutela della professione.

Il presente Regolamento, ispirandosi alle politiche di promozione e tutela della professione di psicologo ed a salvaguardia della corretta informazione e del diritto alla salute del cittadino, individua i criteri e le modalità a cui uniformare le iniziative di concessione di patrocinio.

Art. 1

Patrocinio

- 1)** Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia può concedere il Patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative a carattere regionale, senza finalità di lucro, nelle quali ricorrono particolari motivazioni di prestigio per l'immagine della professione, a quelle iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la qualità e la continuità.



2) Il Patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 60 (sessanta) giorni prima della data d'inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi, il periodo di svolgimento della manifestazione ed allegando il programma dell'evento comprensivo delle qualifiche dei relatori.

Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro. Il Patrocinio ottenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dichiarerà di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica, a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie psicologiche.

3) La concessione del Patrocinio può essere disposta a favore di:

- a) Enti Pubblici;
- b) Enti Privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato che godono di notorietà a livello regionale.

Art. 2

Procedure

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia, ai fini del conferimento del Patrocinio, valuta il programma dell'attività che s'intende svolgere in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza dell'iniziativa a livello regionale e l'interesse sociale, culturale e scientifico. A completamento dell'istruttoria, è necessario che venga acquisita la dichiarazione di cui al comma 2 art. 1 del presente regolamento



2. Ai fini del conferimento del Patrocinio il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia può, a propria discrezione, richiedere quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello regionale
3. Relativamente alle competenze di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data d'avvio della richiesta, valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1 agosto al 15 settembre, il Segretario formula proposta motivata al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia che delibera nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base dell'istruttoria effettuata.

Art. 3

Procedura d'urgenza

In caso di particolare rilevanza ed interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa per cui viene richiesto il patrocinio, su richiesta del Segretario, il Presidente può derogare al termine dei 60 giorni per la presentazione della richiesta di cui all'articolo 1 c. 2 e procedere d'urgenza con la concessione del patrocinio. La procedura d'urgenza deve essere sufficientemente motivata e comunicata al consiglio nella prima seduta utile per la necessaria ratifica.